

**DELIBERAZIONE 11 OTTOBRE 2012
414/2012/S/EFR**

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVO PECUNIARIE PER MANCATO
CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2008, PER
MANCATA COMPENSAZIONE DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO
2008 E PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO ENERGIA
PRIMARIA ANNO 2009**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 ottobre 2012

VISTI

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 219/04 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 219/04);

- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 e s.m.i.(di seguito: deliberazione 98/06);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, EEN 1/08, come successivamente modificata e integrata dalla delibera EEN 8/08 (di seguito: deliberazione EEN 1/08);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2008, EEN 35/08, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione EEN 2/09 (di seguito: deliberazione EEN 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, EEN 24/09;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2010, VIS 7/10 (di seguito: deliberazione VIS 7/10);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010, VIS 82/10 (di seguito: deliberazione VIS 82/10);
- la deliberazione 22 settembre 2010, VIS 106/10 (di seguito: deliberazione VIS 106/10).

FATTO

1. Le deliberazioni dell'Autorità EEN 1/08 e EEN 35/08 hanno fissato, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, fra cui Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: S.I.DI.Gas S.p.A.). In particolare l'obiettivo a carico della società era di 2.443 tonnellate equivalenti di petrolio corrispondenti ad altrettanti titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE o certificati bianchi) per l'anno 2008 e di 6.775 TEE per l'anno 2009.
2. L'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 prevede che entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettano all'Autorità i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico. Le modalità di trasmissione sono disciplinate dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione 98/06.
3. L'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che "(...) qualora in ciascuno degli anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota d'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno successivo".
4. L'articolo 4, comma 5, della citata deliberazione 98/06, prevede che "Ogni anno, al termine delle procedure di verifica di cui al presente provvedimento, la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità informa i singoli distributori obbligati in merito al numero di titoli annullati, per tipologia, ai fini della verifica degli obiettivi specifici a loro carico".

Mancato conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno 2008 (procedimento avviato con deliberazione VIS 7/10)

5. S.I.DI.Gas S.p.A. non ha inviato, entro il termine del 31 maggio 2009 e neppure a seguito del sollecito degli uffici dell'Autorità 24 giugno 2009 (prot. Autorità n. 36006), alcuna comunicazione relativa all'obiettivo per l'anno d'obbligo 2008.
6. Con deliberazione 21 dicembre 2009, EEN 24/09 l'Autorità ha pertanto verificato la totale inadempienza di S.I.DI.Gas S.p.A. all'obbligo di conseguire l'obiettivo specifico di risparmio di energia primaria relativo all'anno 2008 (pari a 2443 TEE) assegnate con la deliberazione EEN 1/08.
7. Con deliberazione VIS 7/10 l'Autorità ha avviato nei confronti di S.I.DI.Gas S.p.A. un procedimento per accertare la violazione della deliberazione EEN 1/08, come successivamente modificata e integrata, nonché dell'articolo 11, comma 1, decreto ministeriale 20 luglio 2004 e dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione 98/06 ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
8. Con nota 8 luglio 2010 (prot. Autorità n. 25073) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a S.I.DI.Gas S.p.A.

Mancata compensazione dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno 2008 e mancato conseguimento dell'obiettivo di risparmio energia primaria anno 2009 (procedimenti avviati con deliberazioni VIS 82/10 e VIS 106/10)

9. S.I.DI.Gas S.p.A. dopo essere risultata, alla data del 31 maggio 2009, totalmente inadempiente al proprio obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2008, avrebbe dovuto trasmettere entro il 31 maggio 2010, a compensazione di tale inadempienza, 2.443 TEE oltre ad almeno il 60% del proprio obiettivo con riferimento all'anno d'obbligo 2009.
10. S.I.DI.Gas S.p.A. non ha inviato, entro il termine del 31 maggio 2010, alcuna comunicazione utile alla verifica dell'adempimento degli obblighi connessi agli obiettivi sopra richiamati.
11. Conseguentemente a tale mancata comunicazione l'Autorità ha avviato un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con deliberazione VIS 82/10, per inosservanza dell'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e dell'articolo 3, della deliberazione n. 98/06.
12. A conclusione delle verifiche previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 20 luglio 2004, dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dalla deliberazione n. 98/06, la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, con nota del 13 settembre 2010 (prot. Autorità 30752) ha comunicato a S.I.DI.Gas S.p.A. di non aver compensato l'inadempienza totale all'obiettivo fissato per l'anno d'obbligo 2008 e di non aver conseguito l'obiettivo specifico di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2009.
13. Pertanto, con deliberazione VIS 106/10, l'Autorità ha avviato nei confronti di S.I.DI.Gas S.p.A. un procedimento per accertare la violazione dell'art. 3, comma 2

della deliberazione EEN 1/08 e dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 nonché dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, stante la connessione oggettiva e soggettiva esistente, con la medesima deliberazione è stata disposta la riunione con il procedimento avviato con la deliberazione VIS 82/10.

14. Con nota del 12 maggio 2011 (prot. Autorità n. 13193) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a S.I.DI.Gas S.p.A.
15. In data 24 maggio 2011 si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità e con nota dell'8 giugno 2011 (prot. Autorità n. 15720) la società ha depositato una memoria difensiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA

16. L'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevedono che l'Autorità verifichi il conseguimento degli obblighi di risparmio energetico da parte delle imprese di distribuzione, applicando, in caso di inottemperanza, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95.
17. Atteso che i suddetti procedimenti, avviati con deliberazioni VIS 7/10, VIS 82/10 e VIS 106/10 si svolgono nei confronti del medesimo esercente e hanno oggetti collegati, riguardando violazioni in materia di titoli di efficienza energetica se ne rende opportuna la riunione.

A. Argomentazioni di S.I.DI.Gas S.p.A.

18. Con la memoria dell'8 giugno 2011, la società sostiene che non sussistono i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della stessa in quanto il mancato conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica fissati dalle deliberazioni dell'Autorità non sarebbe ad essa imputabile. In particolare la società afferma di essersi trovata a non disporre di dati attendibili in ordine ai volumi di gas distribuiti dai propri impianti nell'anno 2008 ed in parte dell'anno 2009 avendo rilevato uno scostamento fra i volumi di gas immessi dal trasportatore, Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG) negli impianti gestiti dalla società di distribuzione e i volumi di gas consegnati ai clienti finali.
19. A seguito di tale rilevazione ha effettuato una verifica di tutti gli impianti nel periodo 2003 – 2009 che sarebbe ultimata nel mese di novembre 2010 e avrebbe evidenziato l'esistenza di *“gravi anomalie nella gestione, da parte dell'esercente responsabile, la società SRG Spa, del processo di generazione dei dati di misura ai punti di consegna (PDC)”*.
20. Tale circostanza non le avrebbe permesso, pertanto, di comunicare i dati all'Autorità e di conseguenza le avrebbe impedito di determinare gli obiettivi di risparmio energetico e di dotarsi di corrispondenti titoli.
21. La società sostiene di non aver potuto adempiere agli obblighi imposti dalla normativa citata neanche sulla base dei dati relativi alla quantità di gas distribuito alla clientela, attraverso i punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione (di

- seguito: PDR), in quanto, al momento della rilevazione delle “anomalie”, le verifiche hanno riguardato anche tali misurazioni.
22. S.I.DI.Gas S.p.A. ha altresì affermato che qualora avesse adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa citata si sarebbe trovata a dotarsi di titoli di efficienza energetica su un volume notevolmente superiore a quello reale, con conseguente accollo di un “*rilevantissimo onere economico*”.
 23. In subordine, nell’ipotesi in cui l’Autorità ritenesse di adottare un provvedimento sanzionatorio, la società chiede che sia irrogata la sanzione minima. Ciò perché S.I.DI.Gas S.p.A. afferma di non aver ottenuto alcun vantaggio dalla condotta contestata e che tale condotta non ha prodotto effetti pregiudizievoli nei confronti dei concorrenti e degli utenti finali del servizio. L’infrazione sarebbe quindi da qualificare come lieve.
 24. Con riferimento alle recidive, la società sottolinea la circostanza che il provvedimento sanzionatorio di cui alla deliberazione 177/04 si riferisce ad un periodo di conflittualità della propria compagine societaria, ormai “*pienamente superato*” in quanto tra il 2004 ed il 2010 non è stata interessata da alcun addebito di violazione in materia regolamentare.

B. Valutazione delle argomentazioni di S.I.DI.Gas S.p.A.

25. Non sono condivisibili le argomentazioni della società in merito alla non imputabilità della responsabilità contestate. Ciò in quanto l’eccezione di inattendibilità dei dati di misura e le successive verifiche promosse da S.I.DI.Gas S.p.A. non inficiavano i dati relativi alla quantità di gas distribuito alla clientela finale attraverso i punti di riconsegna dell’impianto di distribuzione. Come già assunto nella deliberazione 5 maggio 2011, VIS 57 (punti 35 e 36), dalla nota del 4 ottobre 2010 (allegata alla memoria dell’8 giugno 2011) emerge infatti che, nonostante anche tali dati siano stati oggetto di verifica, S.I.DI.Gas S.p.A. fosse consapevole dell’elevata attendibilità delle rilevazioni del gas transitato nei PDR. La stessa società ha, infatti, dichiarato di rilevare i dati con letture effettive a cadenza mensile o bimestrale e senza mai ricorrere alla stima dei consumi individuali. Dalla medesima nota si evince che proprio la consapevolezza circa l’attendibilità dei dati di rilevazione relativi ai PDR ha costituito una delle ragioni che hanno determinato la società ad avviare la verifica delle misurazioni relative ai PDC.
26. La consapevolezza della attendibilità di tali dati, confermata successivamente dalla stessa verifica effettuata dalla società, escludeva, pertanto, il pericolo per la società di dotarsi di titoli di efficienza energetica calcolati su volumi di gran lunga superiori al gas effettivamente distribuito.
27. L’asserita assenza di indebiti vantaggi per la società non fa venir meno la violazione, trattandosi di illecito di condotta, ma sarà presa in considerazione in sede di quantificazione della sanzione.
28. Si consideri altresì che S.I.DI.Gas S.p.A. non ha aperto il “conto proprietà” nell’ambito del “Registro dei titoli di efficienza energetica” gestito dalla società Gestore dei mercati energetici S.p.A., necessario al fine di registrare i titoli di efficienza energetica posseduti.

29. S.I.DI.Gas S.p.A. ha, pertanto, violato:
- l'articolo 11, comma 1, decreto ministeriale 20 luglio 2004, l'articolo 3, comma 1, della deliberazione 98/06 e l'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 1/08 con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2009, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2008;
 - l'art. 3, comma 2 della deliberazione EEN 1/08 nonché l'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2010, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2008;
 - l'articolo 11, comma 1, decreto ministeriale 20 luglio 2004, l'articolo 3, comma 1, della deliberazione 98/06 e l'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08 con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2010, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2009.

QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI

30. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a. gravità della violazione;
 - b. opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c. personalità dell'agente;
 - d. condizioni economiche dell'agente.

Mancato conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno 2008

31. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di S.I.DI.Gas S.p.A. non ha rispettato norme finalizzate, direttamente o indirettamente, al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. Si dà atto che la società non ha tratto indebiti vantaggi dal mancato conseguimento dell'obiettivo relativo all'anno 2008, anche in considerazione del fatto che, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione 219/04 e s.m.i., non ha ricevuto alcun contributo tariffario per la quota di obiettivo non conseguita.
32. Con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
33. Per quanto riguarda il criterio della personalità dell'agente, occorre considerare che S.I.DI.Gas S.p.A. è stata sottoposta ad un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria, avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, della legge 689/81 ed è stata, inoltre, sanzionata per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione e di sicurezza gas con deliberazione 27 gennaio 2009, VIS 5/09.

34. In merito alle condizioni economiche dell'agente, dal bilancio relativo all'esercizio 2009 risulta che S.I.DI.Gas S.p.A. ha ricavi per 13.907.324 euro.
35. La violazione dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 1/08, dell'articolo 11, comma 1, decreto ministeriale 20 luglio 2004 e dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione 98/06, con riferimento al mancato conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primario anno d'obbligo 2008 comporta pertanto l'irrogazione di una sanzione di euro 24.573,00.

Mancata compensazione dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno 2008

36. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di S.I.DI.Gas S.p.A. non ha rispettato norme finalizzate, direttamente o indirettamente, al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. La violazione risulta ulteriormente aggravata dal venir meno dell'obbligo di raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico a partire dal secondo anno successivo a quello dell'obbligo.
37. Si dà atto che la società non ha tratto indebiti vantaggi dal mancato conseguimento dell'obiettivo relativo all'anno 2008.
38. Con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
39. Per quanto riguarda il criterio della personalità dell'agente, si rinvia al paragrafo 34.
40. In merito alle condizioni economiche dell'agente, si rinvia al paragrafo 34.
41. La violazione dell'art. 3, comma 2 della deliberazione EEN 1/08 nonché l'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 con riferimento alla mancata compensazione dell'obiettivo di risparmio di energia primario anno d'obbligo 2008 comporta pertanto l'irrogazione di una sanzione di euro 91.245,00.

Mancato conseguimento dell'obiettivo di risparmio energia primaria anno 2009

42. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di S.I.DI.Gas S.p.A. non ha rispettato norme finalizzate, direttamente o indirettamente, al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. Si dà atto che la società non ha tratto indebiti vantaggi dal mancato conseguimento dell'obiettivo relativo all'anno 2009.
43. Con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
44. Per quanto riguarda il criterio della personalità dell'agente, si rinvia al paragrafo 34.
45. In merito alle condizioni economiche dell'agente, si rinvia al paragrafo 34.
46. La violazione l'articolo 11, comma 1, decreto ministeriale 20 luglio 2004, l'articolo 3, comma 1, della deliberazione 98/06 e l'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08 con riferimento al mancato conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primario anno d'obbligo 2009 comporta pertanto l'irrogazione di una sanzione di euro 73.971,00

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di S.I.DI.Gas S.p.A., nei termini descritti in motivazione:
 - dell'articolo 11, comma 1, decreto ministeriale 20 luglio 2004, dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione 98/06 e dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 1/08 con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2009, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2008;
 - dell'art. 3, comma 2 della deliberazione EEN 1/08 nonché dell'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2010, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2008;
 - dell'articolo 11, comma 1, decreto ministeriale 20 luglio 2004, dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 98/06 e dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08 con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2010, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2009.
2. di irrogare nei confronti di S.I.DI.Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007 e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 189.789,00 (centoottantanovemilasettecentottantanove) di cui:
 - euro 24.573,00 per la violazione dell'articolo 11, comma 1, decreto ministeriale 20 luglio 2004, dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione 98/06 e dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 1/08 con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2009, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2008;
 - euro 91.245,00 per la violazione dell'art. 3, comma 2 della deliberazione EEN 1/08 nonché dell'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2010, dell'obiettivo di risparmio di energia primario anno d'obbligo 2008;
 - euro 73.971,00 per la violazione dell'articolo 11, comma 1, decreto ministeriale 20 luglio 2004, dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione 98/06 e dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08 con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2010, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2009.
3. di ordinare a S.I.DI.Gas S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento

diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

4. di prevedere che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, debbano essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a S.I.DI.Gas S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante i versamenti effettuati;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a S.I.DI.Gas S.p.A., Via Contrada Vasto 15, 83100 Avellino, di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, via Molise 2, 00187 Roma, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, al Gestore del mercato elettrico, largo Giuseppe Tartini 3/4, 00198 Roma, e alla Regione Campania, Via Santa Lucia 81, 80132 Napoli, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni